



Camera di Commercio
Genova

Regolamento per la concessione ed erogazione di finanziamenti

in conformità con l'art. 12 legge n. 241 del 7.8.1990

INDICE

- Art. 1 - Finalità e campo di applicazione del presente Regolamento
- Art. 2 - Criteri generali
- Art. 3 - Formulazione delle richieste di finanziamento
- Art. 4 - Istruttoria sulla domanda
- Art. 5 - Adozione del provvedimento
- Art. 6 - Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa finanziata.
- Art. 7 - Limiti del finanziamento
- Art. 8 - Spese ammissibili
- Art. 9 - Assegnazione di aiuti in regime "de minimis"
- Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 11 - Entrata in vigore – Pubblicità

Il presente Regolamento va pubblicato all'Albo camerale e nel sito istituzionale dell'Ente ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua affissione.

Esso si applica ai finanziamenti la cui concessione è deliberata successivamente alla sua entrata in vigore.

Articolo 1

(Finalità e campo di applicazione del presente Regolamento)

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, di seguito anche Camera, al fine di garantire trasparenza ed imparzialità, stabilisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione di apporti finanziari sotto forma di contributi.

Articolo 2

(Criteri generali)

1. La Camera, a norma dell'art. 2 della Legge 29.12.1993, n. 580 e del proprio Statuto, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese che operano nella circoscrizione territoriale di competenza, anche d'intesa con le Istituzioni comunitarie, le Amministrazioni Statali, le Regioni, le Autonomie locali e funzionali, le Associazioni di categoria e con l'Associazionismo che comunque persegua finalità di sviluppo sociale ed economico della comunità locale.
2. Interventi di sostegno finanziario possono essere effettuati anche a favore di iniziative di promozione economica organizzate da terzi o da realizzare al di fuori dell'ambito provinciale, qualora siano comunque fondatamente prevedibili favorevoli ripercussioni per l'economia della provincia.
3. A tal fine la Camera predispone nella Relazione Previsionale e Programmatica gli interventi per il potenziamento del sistema imprenditoriale e lo sviluppo economico locale.
4. La Camera, nella concessione ed erogazione di apporti finanziari, si conforma alla disciplina nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato.
5. La Camera indirizza prioritariamente i propri interventi a favore di iniziative finalizzate allo sviluppo della produttività, efficienza e competitività delle imprese, alla diffusione dell'innovazione tecnologica e della qualità, a promuovere la commercializzazione all'interno e all'estero, alla tutela del mercato, alla formazione, all'attività convegnistica e seminariale, nonché alla produzione di studi, ricerche e documentazione sulla realtà economica e sociale della provincia e all'informazione economica d'impresa.

6. Nel riconoscere il proprio apporto finanziario la Camera tiene conto dei seguenti criteri:
- a) evitare, di norma, la polverizzazione delle risorse ossia la sistematica concessione di contributi di modesta entità, concentrando le risorse stesse verso le iniziative di maggiore rilievo
 - b) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei
 - c) privilegiare le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici ovvero con organismi associativi, escludendo quelli che abbiano interesse prevalentemente interno ad associazioni o enti, quelli che non siano aperti alla generalità dei soggetti interessati e quelli realizzati da imprese per il proprio esclusivo vantaggio
 - d) favorire la rotazione degli operatori fruitori delle agevolazioni.

Articolo 3

(Formulazione delle richieste di finanziamento)

1. I soggetti che intendono ottenere finanziamenti, sotto forma di contributo per il sostegno di una iniziativa rilevante ai fini della promozione dell'economia provinciale o di particolari aree o settori, devono presentare preventiva domanda alla Camera La trasmissione della stessa può avvenire anche attraverso l'utilizzo della casella pec istituzionale
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve contenere:
 - a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA, i numeri di posizione INPS e INAIL del soggetto richiedente (o del soggetto beneficiario se diverso)
 - b) la misura del contributo richiesto alla Camera
 - c) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il finanziamento
 - d) il preventivo delle spese, IVA esclusa, afferenti l'iniziativa; detto preventivo deve evidenziare, tra le entrate, i finanziamenti richiesti ad altri enti pubblici ed i proventi
 - e) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del contributo

f) l'impegno a:

- ☐ dare adeguata visibilità al finanziamento camerale secondo le modalità di volta in volta convenute
- ☐ produrre, dopo la chiusura dell'iniziativa, la documentazione necessaria alla liquidazione del contributo.

3. Sono inammissibili le domande presentate da:

- a) soggetti che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale e con il versamento dei contributi presso INPS e INAIL, se dovuti
- b) soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Articolo 4

(Istruttoria sulla domanda)

1. La Camera di Commercio provvede ad accertare la completezza dei dati contenuti nella domanda e ad acquisire elementi di valutazione di merito.

Articolo 5

(Adozione del provvedimento)

1. Completata l'istruttoria, la Camera di Commercio procede all'adozione del relativo provvedimento, che può essere alternativamente:
 - ☐ determinazione del Segretario Generale nel caso si tratti di iniziative già inserite nel Programma promozionale del bilancio preventivo
 - ☐ delibera di Giunta camerale nel caso di iniziative non inserite nel Programma promozionale.
2. Il provvedimento di concessione del finanziamento dovrà essere adottato, salvo i casi di forza maggiore, prima dell'attuazione dell'iniziativa e previa verifica dell'assenza di cause di inammissibilità.
3. Il provvedimento di concessione del contributo deve essere motivato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990.
4. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:
 - a) la qualificazione dello stesso come contributo
 - b) l'importo del finanziamento, il soggetto beneficiario, l'importo massimo di spesa effettiva che il finanziamento stesso non può in ogni caso superare e la precisazione che la liquidazione è comunque subordinata:

- ☐ alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese
- ☐ all'esibizione dei documenti previsti nel successivo articolo 6
- ☐ alla presentazione di una relazione sui risultati conseguiti dall'iniziativa.

Articolo 6

(Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa finanziata. Liquidazione ed erogazione del finanziamento)

1. La Camera di Commercio dà comunicazione scritta, al soggetto richiedente e/o beneficiario (se diverso) dell'intervenuta adozione del provvedimento, anche utilizzando tecnologie telematiche email o PEC precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni ed invitando lo stesso a trasmettere, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, la seguente documentazione, previo utilizzo di specifica modulistica scaricabile dal sito istituzionale.

- a) una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa
- b) il documento di sintesi di tutte le somme introitate e di quelle spese, al netto di IVA, sottoscritto dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente o del beneficiario (se diverso). Detto documento dovrà essere rilasciato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, attestante la diretta correlazione del rendiconto stesso all'iniziativa ammessa a contributo nonché, per ogni fattura, ricevuta o nota spese, diversa da quelle direttamente prodotte ai sensi del successivo punto c, gli estremi identificativi, l'oggetto e l'importo al netto di I.V.A..
- c) il rendiconto relativo all'importo corrisposto dalla Camera di Commercio a titolo di contributo corredato di tutti i documenti di spesa come fatture o ricevute, regolarmente quietanzati e intestati al soggetto richiedente o al beneficiario (se diverso). I documenti dovranno essere prodotti in originale e relativi alle spese sostenute con il contributo camerale ovvero fino alla concorrenza del contributo concesso.. A seguito della conclusione del procedimento, a cura del responsabile dello stesso la documentazione originale verrà restituita dopo l'apposizione di avvenuto pagamento.
- d) una dichiarazione in cui si attesta che il soggetto richiedente (o il beneficiario se diverso) non ha usufruito di altri contributi incompatibili alla luce della normativa nazionale o comunitaria in materia di aiuti i Stato.

Non deve comunque essere prodotta documentazione di spesa per contributi di importo non superiore ad € 2.000,00.

2. Il soggetto richiedente (o il beneficiario se diverso) è comunque tenuto a conservare gli originali dei documenti di spesa. La Camera di Commercio si riserva di effettuare successivi controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
3. Qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle previste, il finanziamento sarà proporzionalmente ridotto.
4. L'erogazione del contributo, qualora l'importo sia superiore ad • 10.000,00, è subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
5. L'emissione del relativo mandato di pagamento deve avvenire entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa e regolare

Articolo 7

(Limiti del finanziamento)

1. Il finanziamento può essere concesso in misura non superiore al disavanzo previsto.
2. Tale soglia verrà ridotta nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato imponga limiti inferiori

Articolo 8

(Spese ammissibili)

1. Sono ammesse a finanziamento solo le spese direttamente e specificatamente imputabili all'iniziativa e sostenute direttamente ed esclusivamente dal soggetto richiedente (o dal beneficiario se diverso).
2. Non sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:
 - ☐ spese di rappresentanza;
 - ☐ spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda;
 - ☐ gettoni e compensi, di qualunque natura, per gli amministratori dei soggetti richiedenti (o beneficiari se diversi).

Articolo 9

(Assegnazione di aiuti in regime “de minimis”)

Il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/06, pubblicato sulla G.U.C.E. L 379 del 28/12/06, prevede che gli Stati membri della Comunità Europea possano concedere alle imprese aiuti economici non superiori a € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese del settore trasporto su strada tale limite è pari a € 100.000,00.

Le imprese destinatarie di detti aiuti, che possono essere anche sotto forma di vantaggio economico indiretto (partecipazione a iniziative promozionali, garanzie ecc.), saranno chiamate a produrre alla Camera di Commercio dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti di non avere ricevuto nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti altri aiuti che, sommati a quello in questione, superino il limite di € 200.000,00. Diversamente l'aiuto non può essere concesso, nemmeno per la parte utile a raggiungere il limite massimo, né si può rinviare la concessione per consentire il rientro nel massimale.

Articolo 10

(Disposizioni transitorie e finali)

Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente qualsiasi precedente disposizione in materia di concessione di finanziamenti emanata dalla Camera di Commercio di Genova.

Articolo 11

(Entrata in vigore – Pubblicità)

Il presente Regolamento va pubblicato all'Albo camerale e nel sito istituzionale dell'Ente ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua affissione.

Esso si applica ai finanziamenti la cui concessione è deliberata successivamente alla sua entrata in vigore.